

Roma, 22 maggio 2001
Prot. n. 083/01/E.2.a.
Circ. n. 16620

Alle aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001.

Nella "Gazzetta Ufficiale" n. 113 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che ha stabilito, per l'anno in corso, il tetto massimo di ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato.

Il decreto prevede, all'art. 1, una quota massima di 83.000 autorizzazioni di ingresso, così suddivise:

- fino a un massimo di 50.000 quote per ingressi di cittadini extracomunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;
- fino a un massimo di 33.000 quote per ingressi di cittadini extracomunitari residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale, chiamati e autorizzati nominativamente.

Rispetto al primo testo approvato dal Consiglio dei Ministri il numero degli ingressi collegato allo svolgimento di lavoro stagionale è stato elevato da 13.000 a 33.000.

E' stata, inoltre, eliminata l'esclusione da tale tipologia di assunzione dei cittadini dei Paesi "riservatari" di cui al successivo art.3 ed è stato inserito il riferimento alla nominatività della chiamata e dell'assunzione.

Nell'ambito del totale di 50.000 autorizzazioni, è prevista, all'art. 2, l'autorizzazione all'ingresso per:

- a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
- b) 3000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui al successivo art. 3;
- c) 2000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia ovvero ai quali il Ministero della sanità ha riconosciuto il titolo conseguito all'estero;
- d) 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Con decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento, verranno stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione di cui alla lettera d).

L'articolo 3 prevede che, nell'ambito della quota massima di 83.000 unità, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di 6000 cittadini albanesi, 3000 cittadini tunisini, 1500 cittadini marocchini e di 4000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione all'estero da sviluppare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministero del lavoro se non proponente, ed in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro.

Inoltre, tenuto conto della situazione politica e sociale della Somalia, viene consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro, di 500 cittadini somali.

A tale riguardo, circa le procedure di autorizzazione degli ingressi dei cittadini somali ricordiamo che con circolare n. 30/2001 il Ministero del lavoro, riscontrando le segnalazioni circa le difficoltà di produrre validi documenti di riconoscimento in occasione delle procedure di assunzione, ha dato disposizione che, in via eccezionale, i datori di lavoro siano dispensati dall'allegare, all'atto della richiesta di autorizzazione da presentarsi alle Direzioni provinciali del lavoro la copia del passaporto o di altri documenti di riconoscimento.

Sempre nell'ambito della quota massima di 83.000 unità, l'art. 4 prevede l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione.

Detto Testo unico, unitamente alle norme attuative di cui agli artt. 35 e 36 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, reca la disciplina dei permessi per "inserimento nel mercato del lavoro" su cui contenuti e modalità applicative rinviamo alle precisazioni fornite nella nostra circolare n. 15937 del 1° dicembre 1999.

Qualora le domande presentate ai sensi dei citati commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento ed accolte, non siano sufficienti a coprire per intero la quota assegnata di 15.000 unità, potranno essere rilasciati, per la residua parte, i permessi di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro previsti dal comma 4 del citato art. 23 ovvero i permessi a seguito di richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sulla anzianità di iscrizione.

Viene altresì previsto che, in tali casi, i permessi potranno essere rilasciati, in fase di prima applicazione, ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste costituite presso le rappresentanze italiane in Paesi con i quali siano state concluse le intese di regolazione dei flussi di ingresso e di riammissione previste all'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione.

Infine, l'art. 5 del decreto prevede la possibilità di rideterminare, in base alle effettive richieste ed in presenza di significativi residui delle quote, le ripartizioni numeriche stabilite, ferma restando la quota massima di 83.000 unità.

Sulla materia sono attese, a breve, indicazioni del Ministero del lavoro che dovranno stabilire la ripartizione territoriale delle autorizzazioni nonché le procedure di autorizzazione per le diverse tipologie di assunzione.

Ricordiamo, quanto al lavoro stagionale, che il Ministero del lavoro, con circolare n. 25/2001 del 23 febbraio 2000, ha disposto che, in attesa della eventuale stipula di Protocollo d'intesa sul lavoro stagionale per l'anno 2001, si devono considerare tuttora in vigore e, quindi, prorogati i contenuti dispositivi del Protocollo stipulato nell'anno 2000 con riferimento ai quali ricordiamo, soprattutto, le intese relative alla semplificazione delle procedure di assunzione (vedi, al riguardo, nostra circolare 16049 del 21 febbraio 2000).

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/ps